



Emendamento Rentri

Legge conv.

Decreto Milleproroghe 2025

Certifico Srl - IT

Emendamento 11.25 / 11.26 / 11.27 approvato Senato

All'articolo 11 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Ai fini dell'operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59, è aumentato a centoventi giorni.

...

Decreto-Legge 27 dicembre 2024 n. 202

Art. 11 Disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

2. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla ripermetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale, le parole «da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono soppresse.

Emendamento 11.25 / 11.26 / 11.27 approvato Senato

2-bis. Ai fini dell'operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59, è aumentato a centoventi giorni.

...

Nota Rentri:

in vigore fino alla pubblicazione in GU del testo Milleproroghe 2025 emendato sul rinvio (!)

Si evidenzia che la proroga di 60 giorni del RENTRI è tuttora nelle previsioni della Legge di conversione del Milleproroghe 2025 che non è ancora stata emanata in quanto dovrà essere effettuato il passaggio del testo approvato in Senato alla Camera e successiva pubblicazione in Gazzetta.

Il Rentr, fino alla pubblicazione del Milleproroghe 2025 in Gazzetta con emendamento sul rinvio, previsione che deve essere conservata nel passaggio alla Camera, è tuttora in vigore.

(!) Non definitivo atteso testo approvato Camera

Parte Documento superata

Emendamento **11.24 ritirato Senato**

All'articolo 11 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 258 del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), dopo il comma 13 è inserito il seguente: «13-bis. Le sanzioni di cui al comma 10, secondo periodo, si applicano decorsi 180 giorni dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del [decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59](#).»

Con Emendamento al testo (**Art. 11**) del [Decreto-Legge 27 dicembre 2024 n. 202](#) (Milleproroghe 2025) al testo della [Legge di conversione approvata al Senato](#) (testo atteso alla Camera), **prevista decorrenza dei termini delle Sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi del Rentri (decorsi 180 giorni dalla data del 13 Febbraio 2025).**

[Decreto-Legge 27 dicembre 2024 n. 202](#)

Art. 11 Disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

2. All'articolo 17 -bis , comma 1, del [decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla ripermestrazione dei siti contaminati di interesse nazionale, le parole «da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono soppresse.

Emendamento 11.24 ritirato Senato [Legge conv Milleproroghe 2025 approvata Senato](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 258 del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), dopo il comma 13 è inserito il seguente: «13-bis. Le sanzioni di cui al comma 10, secondo periodo, si applicano decorsi 180 giorni dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del [decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59](#).»

[Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#)

Art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

...

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. **La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.**

...

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

13-bis. Le sanzioni di cui al comma 10, secondo periodo, si applicano decorsi 180 giorni dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del [decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59](#).

[Decreto 4 aprile 2023, n. 59](#) (entrata in vigore 15/06/2023)

...

Art. 13 Tempistiche di iscrizione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:

a) a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (**13 Febbraio 2025 / ndr**), per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18;

...

Fonti:

[Decreto-Legge 27 dicembre 2024 n. 202](#)
[Decreto 4 aprile 2023 n. 59 / RENTRI](#)
[TUA | Testo Unico Ambiente](#)

Collegati

[Decreto-Legge 27 dicembre 2024 n. 202](#)
[Decreto 4 aprile 2023 n. 59 / RENTRI](#)
[TUA | Testo Unico Ambiente](#)

Matrice Revisioni

Rev.	Data	Oggetto
1.0	14.02.2025	Emendamento 11.25 / 11.26 / 11.27 approvato Emendamento 11.24 ritirato Senato
0.0	14.02.2025	---

Note Documento e legali

[certifico.com](https://www.certifico.com)

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 registro periodici Tribunale di Perugia 19.11.2024

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2025

©Copia autorizzata Abbonati

ID 23464 | 14.02.2025

Permalink: <https://www.certifico.com/id/23464>

[Policy](#)

